

Roma, 25 ottobre 2017

Prot. n. 4513/2017/F/mgt
Circolare n. 5/2017

Ai Presidenti
degli Ordini Provinciali

L O R O S E D I

Ai Componenti il Comitato Centrale FNOVI
e il Collegio dei Revisori dei Conti

L O R O S E D I

Oggetto: Rinnovo dei Consigli Direttivi degli Ordini provinciali e dei Collegi dei Revisori dei Conti (Triennio 2018-2020) – Assemblee elettorali – Precisazioni e chiarimenti

Caro Presidente,

in linea con le raccomandazioni del Ministero della Salute circa l'opportunità del rispetto dell'intervallo temporale - indicato tra il 15 settembre e il 30 novembre c.a - nel quale svolgere le elezioni elettorali per il rinnovo dei Consigli Direttivi degli Ordini provinciali e dei Collegi dei Revisori dei Conti (Triennio 2018-2020), sono state ad oggi convocate la maggior parte delle assemblee elettorali.

Nel ringraziare per il rispetto garantito alle indicazioni diramate, con la presente nota intendo fornire ulteriori precisazioni/chiarimenti così da condividere i riscontri ai quesiti che in questi giorni stanno raggiungendo gli Uffici della Federazione e che vertono su alcuni degli adempimenti connessi all'attività di rinnovo delle cariche ordinistiche.

Avviso di convocazione – Contenuti

L'avviso di convocazione può contenere contestualmente l'indicazione dei giorni per le votazioni, sia per la prima che per la seconda convocazione ma, a pena di nullità, deve rispettare i contenuti tassativamente stabiliti dall'art. 14, comma 2, del DPR n. 221/50. In particolare:

- le votazioni devono sempre aver luogo in tre giorni consecutivi, dei quali uno festivo;

- in caso di convocazione congiunta occorrerà rispettare un idoneo intervallo di tempo (minimo 10 giorni) tra le due convocazioni nonché ottemperare agli adempimenti in ordine alla costituzione dell'Ufficio elettorale, all'apertura e chiusura del seggio nei giorni e per le ore indicate.

Assemblea elettorale – Costituzione del seggio elettorale

È fonte di fraintendimento una frase contenuta nel facsimile del verbale (allegato n. 4) veicolato con la Circolare n. 4/2017 diramata dalla FNOVI in argomento.

In particolare il paragrafo b) nella parte in cui recita che il seggio elettorale si compone dei due iscritti più anziani di età, nonché del più giovane, individuati tra i presenti in sala, "*che non risultano componenti uscenti degli organi da rinnovare*" non è formulato in modo coerente con le previsioni dell'art. 15, del DPR n. 221/50.

La norma prevede infatti che l'Assemblea elettorale è presieduta dal Presidente dell'Ordine in carica il quale, insieme ai due sanitari più anziani di età e a quello più giovane presenti all'Assemblea, e non appartenenti al Consiglio Direttivo uscente. Ciò significa che i sanitari che nel mandato in scadenza erano stati "Revisori dei Conti" possono partecipare alla costituzione del seggio (o ufficio) elettorale.

Elettorato attivo

Per l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo possono votare tutti gli iscritti all'Albo dei medici veterinari che non risultino sospesi, con provvedimento definitivo, nei giorni dedicati alle operazioni di voto.

Si precisa che: nel caso di esecutività della sospensione, comminata a seguito di un procedimento disciplinare, coincidente con i tre giorni delle procedure elettive, il sanitario sospeso non dovrà neppure essere convocato. Nell'ipotesi in cui il sanitario risulti invece sospeso *ope legis*, l'avviso di convocazione dovrà essergli comunque spedito, anche se in quel momento non ha diritto al voto. La *ratio* di questa diversa operatività risiede nella circostanza che il provvedimento che ha determinato la sospensione potrebbe venir meno prima o durante il tempo utile per l'espressione dei voti, facendo cadere la preclusione al voto prevista dal legislatore¹. Conseguentemente, qualora il sanitario convocato risultasse ancora sospeso *ope legis* nel periodo di svolgimento delle consultazioni elettorali, non rientrerà nell'elettorato attivo e, pertanto, non dovrà essere ammesso ad esprimere il proprio voto, anche se precedentemente convocato.

Elettorato passivo

L'art. 16 del DPR n. 221/50 pone il principio della eleggibilità di tutti gli iscritti all'Albo professionale per cui nessuna campagna "elettorale" è espressamente disciplinata ed è prassi consolidata che il Presidente in carica, chiamato a presiedere l'Assemblea elettorale nonché le operazioni di voto, metta a disposizione dei votanti una copia dell'Albo affinché possa essere consultato. Le liste intese come quelle delle elezioni politiche non sono previste né è prevista la presenza nei locali dove hanno luogo le operazioni elettorali di alcun tipo di elenco di candidati all'elezione.

¹ Art. 2 D. Lgs. C.P.S. n. 233/46

La convocata Assemblea per le elezioni appare pertanto l'assise idonea a informare delle candidature proposte ma nessuno ostacolo si frappone all'attività di propaganda – in qualsiasi forma ritenuta utile – messa in campo dai singoli candidati anche attraverso la divulgazione/condivisione di una 'lista di orientamento'.

Ciò detto, appare pertanto percorribile una ipotesi di lavoro in virtù della quale l'Ordine invitasse tutti i propri iscritti a far pervenire la loro 'candidatura' così da consentirne la conoscibilità – a cura dell'Ordine tramite, ad esempio uno spazio dedicato sul proprio portale – in favore di tutti i votanti nei giorni che precederanno la consultazione elettiva.

Espressione del voto

Per le modalità di votazione deve farsi riferimento alle previsioni di cui all'art. 17 DPR n. 221/50. Il Presidente identifica l'elettore sia per mezzo dell'esibizione di un documento d'identità personale, sia per conoscenza diretta anche di un componente del seggio elettorale², e gli consegna le schede di voto (una per l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo ed una per l'elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti) recanti il timbro dell'Ordine.

L'elettore può esprimere le preferenze entro il numero 'corrispondente' a quello dei componenti da eleggere³ ma la scheda conserverà la sua validità anche nel caso in cui contenga un numero di nominativi inferiore a quello dei componenti degli organi da eleggere⁴. L'espressione 'corrispondente' non va intesa come un obbligo al voto 'bloccato' (tante preferenze quanti sono i posti da ricoprire), ma come l'esercizio di una votazione per un numero di preferenze anche inferiore a quello dei posti da assegnare.

Il Presidente deve predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto che deve corrispondere alla volontà dell'elettore che però non deve essere riconoscibile. Ciò detto, non può essere annullato, per la sua riconoscibilità, un voto che fosse stato espresso con l'indicazione del diminutivo, univocamente e generalmente da tutti riferito ad un determinato ed inequivoco nome di battesimo⁵. È stata invece ritenuta inutile e valutata come un segno di riconoscimento, con conseguente annullamento del voto, l'indicazione del titolo vicino al nome del candidato, al pari di quando viene usato uno pseudonimo, ove non preventivamente indicato, o la scheda presenta un segno grafico che risulta non casuale né involontario.

Per l'attribuzione di voti non deve perdersi di vista l'applicazione di un principio generale dell'ordinamento giuridico dello Stato: è sempre necessaria e si impone una ricerca della volontà espressa dall'elettore nel voto, e ciò in base a tutte le circostanze di fatto idonee ad identificare il candidato prescelto. In altre parole, il voto non è attribuibile solo nei casi in cui il candidato non sia indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato.

Può essere pertanto ritenuta valida una scheda che riporti un cognome del candidato parzialmente errato se, in assenza di altri soggetti aventi generalità simili, lo stesso possa essere agevolmente individuato quale destinatario della volontà dell'elettore⁶.

² CCEPS 5 luglio 2000 n. 91, in Mass. Comm. Centr. 2000, n. 198

³ Art. 16 D.P.R. n. 221/50

⁴ In argomento vedi sentenza della Corte Suprema Cassazione - Sezioni Unite - del 2 marzo 2010, n. 18047 commentata con la Circolare n. 8/2011 che ha mutato l'orientamento espresso dalla precedente giurisprudenza

⁵ Cons. Giust. Amm. Regione Siciliana 18 maggio 2007 n. 393, in Giurisprudenza Amm. 2007, I, 806

⁶ CCEPS 19 maggio 2003, n. 34, in Mass. Comm. Centr. 2003, n. 73

È altresì valido il voto nel caso di omonimia qualora con l'inserimento nella lista di orientamento o nell'elenco predisposto sul sito dell'Ordine per raccogliere i nominativi disposti alla candidatura, venga ad essere indentificata, senza ombra di dubbio, la persona che l'elettore ha inteso votare⁷.

Proclamazione degli eletti ed insediamento nuovo Consiglio Direttivo

Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, il Presidente dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio di ognuna delle due votazioni assistito dagli scrutatori e dal segretario ed il risultato, appena ultimate le descritte operazioni, viene immediatamente proclamato dal Presidente.

I risultati delle lezioni sono notificati immediatamente agli eletti nonché alle autorità e agli enti indicati all'art.2 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221. Nel termine di otto giorni dall'avvenuta elezione⁸ il nuovo Consiglio si riunisce su convocazione del Consigliere più anziano di età.


Il mandato del triennio in corso scade al momento dell'insediamento dei nuovi Consiglieri eletti quando si realizza l'assegnazione delle nuove cariche.

* * * * *

Per quanto non espressamente esaminato nella presente nota si rinvia alla normativa vigente in materia nonché alle precedenti comunicazioni di pari oggetto diramate in passato dalla scrivente Federazione, rammentando che gli Uffici della Federazione sono a disposizione per riscontrare ogni dubbio procedurale dovesse insorgere.

Ringrazio per la consueta attenzione e porgo cordiali saluti.

Il Presidente
(Dott. Gaetano Penocchio)



⁷ CCEPS 22 giugno 2006, n. 25 in Mass. Comm. Centr. 2006, n. 34 nonché Sent. Cass. Civ., sez I, del 19.02.2016 n. 3326: la sentenza ha respinto l'istanza del professionista statuendo che il Consiglio Nazionale degli Ingegneri non aveva sbagliato nell'attribuire i voti espressi perché aveva rinvenuto, senza ombra di dubbio, l'appartenenza del professionista indicato con il solo cognome ad un determinato raggruppamento (ingegneri per lo sviluppo).

⁸ Art. 20 D.P.R. n. 221/50